

94 Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; lampade e apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i materassi, guanciali e cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;
 - b) gli specchi che poggiano a terra (per esempio, specchiere mobili) (voce 7009);
 - c) gli oggetti del capitolo 71;
 - d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;
 - e) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;
 - f) le fonti luminose e gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti del capitolo 85;
 - g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 o 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);
 - h) gli oggetti della voce 8714;
 - i) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);
 - k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio, casse e gabbie per apparecchi di orologeria);
 - l) i mobili, le lampade e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i bigliardi di qualsiasi specie e i mobili per giuochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505);
 - m) i monopiedi, i bipiedi, i treppiedi e articoli simili, della voce 9620.

2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

Restano tuttavia compresi in queste voci anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:

- a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali e i mobili a elementi complementari;
 - b) le sedie e i letti.
3. A) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.
 - B) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401 a 9403.
4. Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni terminate in fabbrica oppure consegnate in forma di elementi da montare in loco, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

Sono ritenute costruzioni prefabbricate le «unità di costruzione modulari» di acciaio, che normalmente hanno le dimensioni e la forma di un container standard, ma che sono ampiamente o completamente preinstallate. Queste unità di costruzione modulari sono generalmente concepite per essere montate assieme onde poter costituire delle costruzioni permanenti.